



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione *Sportiva 2019/2020*

COMUNICATO UFFICIALE N. 235

(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.232 DEL 7.2.2020 – RIUNIONE DEL 7.2.2020)

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO DI MARCO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Scarfone, Anastasio (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO DI MARCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, dell'art 37, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 4 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società SS Ausonia 1931 pur essendo tesserato per la società US Aldini SSD;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito del 4.2.2020;

Ritenuto che:

- in via preliminare, non è condivisibile l'eccezione di improcedibilità sollevata dal deferito con riferimento all'asserita violazione dell'art. 125, comma 2, C.G.S., nella parte in cui prevede che *"l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1"* posto che questa Commissione ritiene che il termine di 15 giorni assegnato all'incolpato per esercitare le proprie facoltà difensive in forza dell'art. 123, comma 1, C.G.S. decorre dal momento in cui l'incolpato è venuto a conoscenza del contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini a proprio carico.

Nel caso in cui tale avviso venga inviato dalla Procura Federale a mezzo raccomandata e questa non venga recapitata, tale momento di conoscenza si ha con l'effettivo ritiro della raccomandata ovvero al più con la sua compiuta giacenza, senza di che verrebbe eccessivamente vulnerato il diritto di difesa dell'incolpato (ciò anche considerando che l'"avviso di giacenza", che viene comunemente immesso nella cassetta postale del destinatario in caso mancato recapito, è redatto in forma sintetica e non contiene elementi e/o dati che consentono di apprendere, in modo chiaro ed univoco, quale possa essere l'effettiva natura dell'atto inviato).

Nella fattispecie risulta che la raccomandata contenente l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del Sig. Di Marco, dopo un fallito tentativo di recapito, è stata ritirata in data 2.10.2019, cosicché deve dirsi tempestivo l'atto di deferimento notificato il 15.11.2019;

- nel merito, la responsabilità del deferito non è esclusa né dalla circostanza che la collaborazione con la SS Ausonia 1931 sia stata autorizzata dalla società per la quale all'epoca dei fatti il deferito era tesserato (giacché la rilevanza della "doppia attività" prescinde da essa) né dalla tipologia dell'attività svolta ("coaching") dato che, in base al consolidato orientamento (anche) di questa Commissione, il c.d. "divieto di doppia attività" concerne qualsiasi attività svolta nella stessa stagione sportiva in favore di società diversa da quella per la quale si è tesserati e ciò

indipendentemente dalla sua natura (nella fattispecie comunque afferente all'attività sportiva);

- alla luce delle circostanze del caso concreto sopra rappresentate (ed in particolare del fatto che il deferito si sia premunito di farsi rilasciare una - per quanto non esimente - autorizzazione dalla propria società di appartenenza) nonché avuto presente che l'attività contestata al Sig. Di Marco si è in concreto esaurita in sole tre sedute di formazione, non appare in ogni caso congrua la misura della sanzione proposta dalla Procura Federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO DI MARCO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA VENTURA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLA VENTURA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione all'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed agli artt. 93, comma 1 e 94 delle NOIF, 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D.ed al C.U. della stessa L.N.D. per aver:

i) sottoscritto il 21.9.2016 un accordo economico con la società ASD Arcadia Bisceglie – per lo svolgimento dell'attività di allenatore della prima squadra (Calcio a 5 femminile Serie A- Elite) contenente il riconoscimento oltre che di un premio tesseramento annuale pari ad € 3.000,00, anche ad una serie di voci quali rimborsi spesa non previste dal “ Accordo tipo tra Società ed Allenatori dilettanti”, o per meglio dire, non contenute entro i limiti e non conformi alle modalità di corresponsione in tema previste da tale accordo;

ii) ommesso di aver cura e di depositare il predetto accordo economico presso il Dipartimento del Calcio Femminile, sia di far uso, per la redazione in forma scritta dello stesso, dell'apposito modello di accordo-tipo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 femminile in accordo con la L.N.D. in difetto per quanto previsto dalla norma di riferimento ex art.93, comma 1, NOIF e C.U. n. 84, punto a, che prevede specificamente tale apposito modello;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 2;

- esaminate le memorie difensive già presenti negli atti del procedimento;

- effettuate le opportune verifiche in merito alla veridicità di alcuni documenti prodotti in udienza dal deferito, dalle quali è risultato che:

i) l'accordo economico di cui al deferimento, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura federale, era stato regolarmente depositato dal tecnico unitamente alla richiesta di tesseramento come confermato dalla segreteria della divisione calcio a 5 della LND appositamente interpellata;

ii) ancora oggi i modelli fac-simile dell'accordo economico tra allenatori dilettanti e società dilettantistiche, scaricabili sul sito ufficiale divisione calcio a 5 LND, sono effettivamente di due tipi, ed uno soltanto di essi contiene un espresso riferimento alle formalità con cui dovrebbero essere specificate le eventuali clausole relative ai rimborsi spese.

-rilevato inoltre che:

i) la normativa federale non prevede particolari modalità sia per la formalizzazione degli accordi sui rimborsi spese sia per la loro dimostrazione (invero nel fac-simile che le prevede si parla di “debita documentazione” soltanto per le spese di autostrada);

ii) in realtà, nella stagione 2016/2017 non era in vigore una specifica norma che regolasse i rapporti tra gli allenatori e le società dilettantistiche affidando il tutto all'art. 46 Reg. LND ed agli accordi

con le associazioni di categoria, di cui era diretta provenienza il C.U. stagionale emesso dalla LND per la s.s. 2016/2017, n. 84 del 12 agosto 2016. In tale Comunicato viene previsto che soltanto per gli allenatori professionisti l'accordo economico debba rispettare il modello tipo proposto dalla LND lasciando agli allenatori dilettanti la libertà di forma purchè scritta;

iii) soltanto a far tempo dalla stagione 2018/2019 (con C.U. n. 81, del 27 giugno 2018) è stato introdotto, tra altri, l'articolo 94 *quinquies*, che prevede nuove determinate formalità e, per quanto interessa nel caso che ci occupa, la sottoscrizione dell'accordo su "apposito modulo fornito dalla FIGC", nonché la facoltà di concordare la corresponsione di somme a titolo di spese forfettarie.

Da quanto sopra evidenziato ed in relazione alle circostanze del caso concreto, si ritiene che il deferito abbia agito nel rispetto della normativa allora vigente.

P.Q.M.

Proscioglie il sig. **NICOLA VENTURA** dall'addebito disciplinare contestato.

f.f. IL VICE PRESIDENTE
f.to (Avv. Salvatore Scarfone)

Depositato in Firenze, 11.02.2020

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Nicola Durante)